CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO
La Segreteria

Trasmissione tramite Con.Te.

Al Presidente del Consiglio
Comunale

Al Sindaco
del Comune di
ISOLA RIZZA (VR)

All'Organo di revisione economico-finanziaria
del Comune di
ISOLA RIZZA (VR)

Oggetto: trasmissione delibera n. 269/2019/PRSP del 18 luglio 2019

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 269/2019/PRSP, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 18 luglio 2019.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Letizia Rossini

San Marco 3538 – Campo Sant'Angelo – 30124 Venezia – Italia | Tel. 041.2705.416
e-mail : supporto.sezione.controllo.veneto@corteconti.it PEC: veneto.controllo@corteconticert.it

d.o.

Deliberazione n. 269/2019/PRSP/Isola Rizza

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 18 luglio 2019

composta dai magistrati:

Elena BRANDOLINI	Presidente f.f.
Maria Laura PRISLEI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Francesca DIMITA	Primo Referendario
Maristella FILOMENA	Referendario- relatore

*****

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 6 /SEZAUT/2017/INPR del 30 marzo 2017, recante le "*Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 66. Rendiconto della gestione 2016*";

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 20/2018/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2018;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016, redatte dall'Organo di revisione del Comune di Isola Rizza (Vr);

ESAMINATI gli schemi di bilancio B.D.A.P. trasmessi dall'ente in osservanza dell'art. 227, comma 6, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, secondo le tassonomie XBRL definite con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2015, n. 112, adottato ai sensi dell'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221;

VISTI gli artt. 148 e 148-bis T.U.E.L.;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 39/2019 di convocazione della Sezione di Controllo per il Veneto per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore Referendario Maristella Filomena;

FATTO

Nell'ambito delle attività di controllo intestate alla Corte dei Conti, la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto procedeva all'esame del Rendiconto 2016 e relativi allegati del Comune di Isola Rizza (VR). Tenuto conto della delibera della Sezione n. 185/2018/PRSE avente ad oggetto il Rendiconto del Comune di Isola Rizza (VR) per l'esercizio 2015 ed all'esito dell'esame del Rendiconto per l'esercizio 2016, nonché degli schemi di bilancio - acquisiti nella Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) - emergevano alcune difformità. Con nota prot. Cdc n. 7380 del 14/06/2019 pertanto il Magistrato Istruttore chiedeva chiarimenti riguardo ai seguenti aspetti:

1. Criticità già accertata con deliberazione della Corte dei Conti n. 185/2018/PRSE:
2. Ritardo nell'approvazione del rendiconto 2016;
3. Riduzione del Fondo Cassa;
4. Composizione del risultato di amministrazione;
5. Efficienza dell'attività di contrasto e di lotta all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione;
6. Organismi partecipati: aggiornamento;

Il Comune ed il Revisore legale - tramite applicativo Con.Te. - producevano osservazioni di risposta con nota prot. Cdc 7633 del 28/06/2019. Le risultanze dell'istruttoria ed i rilievi non superati sono stati rappresentati dal magistrato istruttore nell'odierna adunanza ed il Collegio si è così pronunciato.

DIRITTO

1. L'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria 2006) stabilisce che "*gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo*" - di seguito denominato "*Questionario*"- redatto sulla base dei criteri e delle linee guida, predisposte dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, con Deliberazione n. 6 /SEZAUT/2017/INPR , rendiconto 2016. Al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, secondo una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio e dinamica dell'attività di controllo, la Sezione Regionale della Corte dei Conti accerta le ulteriori criticità, suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente, seppure le stesse non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis T.U.E.L., affinché l'ente adotti "[..] *effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*", come ricordato, anche di recente, dalla Suprema Corte Costituzionale nella sentenza 5 aprile 2013 n.60. La natura del controllo della Sezione Regionale di Controllo è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, e pertanto dei contenuti della deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve essere informato il Consiglio comunale ed è previsto l'obbligo di pubblicazione della stessa, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 33/2013.

La Sezione regionale di controllo per il Veneto ha adottato la presente pronuncia specifica, a seguito della quale il Comune di Isola Rizza (VR) è tenuto a valutare le segnalazioni e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento. Il controllo della Corte dei conti è limitato ai profili di criticità e irregolarità segnalati dai revisori e/o emersi in seguito all'istruttoria e recepiti nella deliberazione, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere in nessun modo considerata quale implicita valutazione positiva. Quanto accertato in questa sede non attiene all'antigiuridicità dei comportamenti sottostante gli atti sottoposti a controllo, i quali potranno essere valutati – ove necessario – dai competenti organi giurisdizionali

L'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, anche in assenza della specifica assegnazione del termine di cui all'art. 148 bis, comma 3, ha lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità è valutata dalla Sezione nell'ambito del successivo controllo. In ogni caso, le misure correttive devono auspicabilmente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea dei soggetti interessati (Giunta e Consiglio comunali, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, organo di revisione economico-finanziario) mediante atti e/o provvedimenti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze, non potendo essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano qualche effetto nell'ordinamento giuridico. Stante la natura del controllo, ascrivibile alla categoria del

riesame di legalità e regolarità, dei contenuti della deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve essere informato il Consiglio comunale.

Tanto premesso sulla base delle risultanze dell'istruttoria e della valutazione dei rilievi non superati con le risposte dell'ente, il Collegio ha accertato le seguenti criticità, pronunciandosi affinché il Comune adotti effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio.

1.2 – Ritardata approvazione del rendiconto 2016

Il rendiconto 2016 è stato approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 31 in data 31 luglio 2017. L'art. 227, co.2, T.U.E.L. stabilisce che il rendiconto deve essere deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla gestione. L'ente, quindi, non risulta aver rispettato il termine di approvazione del rendiconto.

L'ente con nota di risposta ha motivato il ritardo dell'approvazione del rendiconto da parte del consiglio comunale, rappresentando che: "*Il Comune di Isola Rizza dal 01.01.2016 ha trasferito tutte le funzioni fondamentali previste dal D.L. N° 95/2012, art. 19 comma 1 e le relative risorse umane e finanziarie all'Unione dei Comuni Destra Adige. Nell'anno 2016 l'Unione era composta da quattro Enti: Angiari, Isola Rizza, Roverchiara e San Pietro di Morubio. Dal 01.01.2017 il Comune di Angiari è uscito dall'Unione, ritirando tutte le funzioni fondamentali e le relative risorse umane e finanziarie. Ciò ha comportato l'ennesima riorganizzazione degli uffici e dei servizi oltre che una nuova ridefinizione dei bilanci dei quattro Enti rimanenti a causa della l'Unione e i tre comuni aderenti. Questa situazione, ulteriormente aggravata dal numero esiguo di addetti all'ufficio ragioneria, tre unità per quattro Enti, non ha consentito il rispetto dei termini di approvazione del rendiconto, di cui all'art. 227 del TUEL.*"

Il Collegio pur prendendo atto delle difficoltà rappresentate ricorda che il mancato rispetto dei termini di approvazione del rendiconto, oltre alle ordinarie conseguenze previste dall'art. 243, comma 6, del TUEL e le istruzioni di cui al decreto del Ministero dell'Interno 23 aprile 2018, esprime difficoltà nella corretta applicazione della normativa e dei principi contabili da parte dell'ente e rischia, ove reiterato, di rendere asincrona la dimostrazione dei risultati di gestione. Il rendiconto, infatti, costituisce momento gestionale di essenziale rilevanza in particolare per il processo di pianificazione e controllo, attraverso il quale si configura l'esistenza dinamica dell'ente. L'importanza non meramente formale di tale aspetto gestionale è rinvenibile nelle disposizioni contenute negli artt. 186 e 187 T.U.E.L., che individuano nell'approvazione del Rendiconto il momento definitorio della consistenza quantitativa e qualitativa dell'avanzo, presupposto legittimante l'utilizzo dello stesso, nei casi e secondo i limiti previsti dalle norme. Risulta, pertanto, indispensabile che l'ente adotti idonee misure organizzative dirette a garantire costantemente il rispetto dei termini, in quanto diversamente operando si andrebbe a consolidare una irregolarità "*in grado di dispiegare effetti anche negli altri esercizi, compromettendo la sana gestione finanziaria dell'Ente*". (Corte dei Conti - Sezione Controllo Puglia Deliberazione n. 170/PRSP/2010). La rendicontazione, infatti, parallelamente alla tempestiva programmazione delle politiche di bilancio, rappresenta non solo la certificazione dei risultati dell'esercizio trascorso, ma anche il presupposto per gli eventuali interventi di variazione delle previsioni del bilancio

in corso di gestione. (cfr. Delibera 12/2019 Sezione delle Autonomie).

1.2 - Risultato di amministrazione: errata determinazione dei vincoli e parte destinata ad investimenti.

Dall'esame dei dati contenuti nel prospetto "All. a) Risultato di amministrazione" contenuto negli schemi di bilancio relativi al rendiconto 2016 presente in BDAP è stato rilevato che al 31/12/2016 sono state destinate a spese di investimento somme per complessivi € 135.230,79 sul risultato di amministrazione. Con riferimento ai vincoli/destinazioni di cui al rendiconto 2015, dalla gestione 2016 si poteva "attendere" un valore superiore, pari a € 307.746,68

VERIFICA TOTALE PARTE VINCOLATA / DESTINATA	
TOTALE PARTE VINCOLATA / DESTINATA DERIVANTE DAL 2015	115.996,29
UTILIZZO AVANZO VINCOLATO / DESTINATO IN CORSO D'ANNO (*)	0,00
SALDO DI PARTE CAPITALE 2016	194.916,39
EVENTUALE SALDO POSITIVO ECONOMICO-FINANZIARIO 2016	0,00
DIFFERENZIALE RESIDUI ELIMINATI DI PARTE CAPITALE	-3.166
TOTALE PARTE VINCOLATA / da destinare	**307.746,68**

Il valore atteso rispetto al valore riportato rende evidente una potenziale perdita dei vincoli e di destinazione a spesa di investimento per € 172.515,89. Seppure in presenza di un valore oltremodo positivo di avanzo disponibile pari ad € 524.143,35. Sulla difformità veniva chiesto chiarimento interlocutorio all'ente, il quale con e- mail del Responsabile finanziario rappresentava che "[..] *nell'esercizio 2016 è stato applicato avanzo destinato ad investimenti per euro 9.578,50. L'avanzo non applicato ammonta ad € 106.050,89, dato dall'avanzo dell'esercizio 2015 derivante dalla parte in conto capitale pari ad € 115.629,39 meno l'avanzo applicato (€ 9.578,50). [..]Si conferma l'errata scomposizione del risultato di amministrazione in quanto la parte vincolata/destinata ammonta a complessivi euro 297.801,28 anziché euro 135.230,79. Pertanto alla luce di questa correzione la nuova scomposizione del risultato di amministrazione 2016 risulta essere la seguente:*

PARTE ACCANTONATA (B)	*577.180,71*
FCDE	*72.995,00*
FONDO RISCHI	*500.000,00*
ALTRI ACCANOTNAMENTI (TFR SINDACO E DIRITTI DI ROGITO)	*4.185,71*
PARTE VINCOLATA (c)	*14.596,70*
VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI	*14.595,70*
PARTE DESTINATA AD INVESTIMENTI (D)	*283.571,48*
PARTE DISPONIBILE (E)	*375.802,66*
TOTALE AVANZO	*1.251.151,55*

Si precisa che nella parte vincolata pari ad €14.596,70, la somma di € 366,90 è vincolata alla parte corrente in quanto trattasi di parte di un contributo statale destinato all'acquisto di libri di testo.

In data 15/01/2019 il Revisore del Comune di Isola Rizza ha trasmesso una e-mail con la quale precisava: "*In riferimento alla relazione del revisore relativa al rendiconto 2016 del Comune di Isola Rizza ed in particolare alla tabella riportata a pagina 9, inerente all'applicazione dell'avanzo di amministrazione, si dichiara che l'avanzo di € 9.578,50 applicato alla parte in conto capitale è relativo all'avanzo per spese di investimento e pertanto il suddetto importo doveva essere indicato nella seconda colonna. Il sottoscritto ha evidenziato, come richiesto dalla Corte dei Conti, che il Consiglio Comunale, in sede di rendiconto dovrà prendere atto della diversa composizione del risultato di amministrazione per gli esercizi 2016 e 2017 e della diversa natura dell'avanzo applicato nel corso dell'esercizio 2018*".

Alla nota prot. Cdc n.7380 del 14/06/2019, l'ente comunicava formalmente che: "*L'avanzo 2016 formatosi dalla parte investimenti, pari ad euro 297.801,28 deve essere in parte destinato agli investimenti, euro 283.571,48, ed in parte vincolato, euro 14.229,80. La restante quota di avanzo pari ad euro 953.350,27 è stata scomposto nel seguente modo:*

- *euro 577.180,71 nella parte accantonata*
- *euro 375.802,66, nella parte disponibile*
- *euro 366,9 nella parte vincolata*

In sintesi la corretta scomposizione dell'avanzo 2016 è la seguente:

PARTE ACCANTONATA TOTALE PARTE VINCOLATA / DESTINATA DERIVANTE DAL 2015	**577.180,71**
FCDE	72.995,00
FONDO RISCHI	500.000,00
TFR SINDACO	1.127,00
DIRITTI DI ROGITO	3.058,71
PARTE VINCOLATA	**14.596,70**
CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	366,9
ABBATTIMENTO BARRIERE	11.610,30
FONDO AMMORTAMENTO PER ALIENAZIONI	819,5
ONERI PER EDIFICI DI CULTO	1.800,00
5 PER MILLE	0
PARTE DESTINATA AD INVESTIMENTI	**283.571,48**
PARTE DISPONIBILE	**375.802,66**
TOTALE AVANZO	**1.251.151,55**

Nell'esercizio 2017 l'avanzo formatosi dalla parte investimenti, pari ad euro 277.576,09 deve essere in parte destinato agli investimenti, euro 230.758,62, ed in parte vincolato, euro 46.817,47. La restante quota di avanzo pari ad euro 1.140.285,98 è stata scomposto nel seguente modo:

- *euro 771.113,17 nella parte accantonata*
- *euro 368.427,57, nella parte disponibile*
- *euro 745,24 nella parte vincolata*

In sintesi la corretta scomposizione dell'avanzo 2017 è la seguente:

FCDE	153.825,47
FONDO RISCHI	600.000,00
TFR SINDACO	3.127,00
DIRITTI DI ROGITO	14.160,70
PARTE VINCOLATA	**47.562,71**
LIBRI DI TESTO	0,00
ABBATTIMENTO BARRIERE	32.238,22
FONDO AMMORTAMENTO PER ALIENAZIONI	819,5
ONERI PER EDIFICI DI CULTO	13.759,75
ONERI DI URBANIZZAZIONE	0,00
5 PER MILLE	745,24
PARTE DESTINATA AD INVESTIMENTI	**230.758,62**
PARTE DISPONIBILE	**368.427,57**
TOTALE AVANZO	**1.417.862,07**

L'Ente prende atto in sede di rendiconto 2018 delle suddette risultanze evidenziando che la corretta quantificazione della parte destinata/vincolata non altera gli equilibri in quanto la lettera E) del prospetto (parte disponibile) rimane sempre positiva."

In considerazione della confermata perdita di vincoli/destinazioni per complessivi € 162.570,49 (€297.801,28 - €135.230,79) ad investimenti che influenzeranno, a cascata, i risultati degli esercizi successivi, si evidenzia la suddetta criticità sul risultato di amministrazione 2016, con conseguente errata determinazione dell'avanzo disponibile 2016, con le conseguenziali ricadute sui risultati di amministrazione degli esercizi finanziari successivi (2017 e 2018).

Il Collegio prende atto di quanto dichiarato dal Sindaco e dal Revisore in merito alla determinazione, in sede di rendiconto 2018, dei corretti vincoli e delle destinazioni ad investimento, che tengono conto anche dei vincoli non apposti sui rendiconti precedenti, riservando la verifica in sede di analisi sui cicli di bilancio degli esercizi finanziari in questione.

1.3 – Efficienza dell'attività di contrasto e di lotta all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione

Al punto 1.6.1 del questionario risulta che le entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione tributaria, nelle fasi di accertamento ed impegno, per il rendiconto 2016 hanno avuto le seguenti risultanze:

	Accertamenti	Riscossioni	FCDE Accantonamento competenza Esercizio 2016	FCDE Rendiconto 2016
Recupero evasione IMU	53.812,07	53.812,07	0,00	0,00
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES	2.227,12	2.227,12	0,00	0,00
Recupero evasione COSAP/TOSAP	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione altri tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**56.039,19**	**56.039,19**	**0,00**	**0,00**

L'ammontare del totale riscosso in conto competenza coincide con l'ammontare totale dell'accertato.

Tale allineamento contabile - rispetto alla tipologia di entrata - evidenzia una potenziale inesattezza nell'accertamento ovvero realizzato "*per cassa*", diversamente da quanto disposto dai principi contabili applicati alla contabilità finanziaria dell'armonizzazione. Su tale aspetto veniva chiesto chiarimento dapprima interlocutorio e successivamente formale all'ente, che dichiarava che: "*Nell'anno 2016, a seguito del trasferimento di tutte le funzioni fondamentali all'Unione, la banca dati del comune di Isola Rizza è stata convertita nel software di gestione dell'Unione e pertanto l'ufficio tributi impegnato nell'attività di conversione non ha emesso nuovi ruoli. Le somme incassate si riferiscono alla riscossione coattiva di avvisi di accertamento emessi prima dell'entrata a regime dell'armonizzazione contabile quando le somme venivano accertate per cassa*".

Sulla base di quanto esposto dall'ente, si rileva che, per il 2016, non avendo emesso nuovi ruoli derivanti dall'attività di contrasto all'evasione tributaria le entrate - derivanti dall'attività di contrasto all'evasione tributaria, nelle fasi di accertamento ed impegno- sono appostate nel rendiconto 2016, utilizzando il criterio di imputazione c.d. *per cassa* (accertamenti € 56.039,19 =riscossioni € 56.039,19) e non secondo la normativa in vigore della c.d. *competenza finanziaria potenziata*, previsto dal principio contabile generale n.16 di cui all'Allegato 1 al Dlgs n. 118 del 2011 e dall'art. 183 comma V del d.lgs. n. 267 del 2000.

Il Collegio ricorda che ai fini del rispetto delle citate disposizioni assume specifica rilevanza la corretta definizione dell'esigibilità delle spese e delle entrate, esplicitata dall'Allegato 4.2:

- paragrafo 3.7.1 per le entrate tributarie gestite attraverso ruoli o liste di carico l'esercizio di imputazione a bilancio ovvero l'esigibilità è nell'esercizio di emissione del ruolo o della lista di carico, a condizione che la riscossione sia prevista entro il termine di approvazione del rendiconto;

- paragrafo 3.7.5 per le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione, l'esercizio di imputazione a bilancio ovvero l'esigibilità è sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto.

1.4 Situazione di cassa

Dai punti 1.1.1 e successivi del questionario si è rilevata una inflessione negativa del fondo cassa, passato da € 1.330.409,86 ad inizio esercizio 2016 ad € 785.526,34 al 31/12/2016, registrando quindi un differenziale del 41%. Dall'interlocuzione con l'ente è

emerso che: "L*a riduzione rispetto al valore al 01.01.2016 è determinata principalmente dagli incassi in conto capitale che nel 2016 rispetto al 2015 si sono ridotti di circa l'87%. Nel 2015 il rapporto incassi/pagamenti in conto capitale è stato del 123,37% e nel 2016 è stata del 14,73%, mentre il medesimo rapporto per la parte corrente è rimasto sostanzialmente invariato, nel 2015 è stato del 118,77% e nel 2016 del 119,96%.*"

Tale circostanza evidenzia uno squilibrio di cassa di parte capitale rispetto al quale l'ente ha rappresentato a seguito di richiesto istruttoria che: "[..] *La riduzione della cassa è determinata sostanzialmente dalla contrazione degli incassi in conto capitale, come risulta dalle tabelle di seguito riportate:*

	2015	***2016***
INCASSI C. CAPITALE	*1.017.222,10*	*130.932,91*
PAGAMENTI C. CAPITALE	*824.555,10*	*888.926,32*
RAPPORTO INCASSI/PAGAMENTI	*123,37%*	*14,73%*

	2015	***2016***
INCASSI C. CORRENTE	*2.053.199,16*	*1.683.901,67*
PAGAMENTI C. CORRENTE	*1.728.764,12*	*1.403.709,04*

Gli incassi in conto capitale nel 2016 si sono ridotti di circa l'87% rispetto al 2015 mentre i pagamenti sono aumentati del 7,81%.

Conseguentemente, il rapporto incassi/pagamenti in conto capitale è stato del 123,37% nel 2015 e del 14,73% nel 2016, mentre per la parte corrente il suddetto rapporto è rimasto sostanzialmente invariato: nel 2015 è stato del 118,77% e nel 2016 del 119,96%.

Il Collegio invita l'ente ad un costante ed attento monitoraggio nel rapporto sopra richiamato, ricordando altresì che la sana e corretta gestione contabile delle risorse della collettività necessita, nel perseguimento e nella tenuta degli equilibri di una attenta programmazione, al fine di prevedere entro margini di proporzionata ragionevolezza le movimentazioni monetarie della gestione dell'ente locale, con particolare attenzione per la riscossione dei contributi in conto capitale, che nella maggior parte dei casi avvengono a rendicontazione dei costi sostenuti dall'ente, affinché la diaclasi temporale non esponga l'ente a critiche vischiosità di cassa.

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto:

- Accerta il ritardo nell'approvazione del rendiconto e l'errata determinazione dei vincoli e della quota destinata ad investimenti sul rendiconto 2016;
- Richiama l'ente al rispetto del principio della c.d. competenza finanziaria potenziata nelle fasi dell'accertamento e della riscossione dei proventi derivanti dall'attività di contrasto all'evasione tributaria;
- Raccomanda un attento e costante monitoraggio del rapporto tra incassi e pagamenti.

La Sezione si riserva di verificare nei successivi esercizi gli esiti delle segnalazioni e rilievi riportate nella presente deliberazione e nella deliberazione relativa al rendiconto 2015.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 33/2013.

La presente pronuncia viene trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Isola Rizza (VR).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 18 luglio 2019.

Il Magistrato relatore

Maristella Filomena

Il Presidente f.f.

Elena Brandolini

Depositata in Segreteria il 12 SET. 2019

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Letizia Rossini

CORTE DEI CONTI * SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO *